



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 129/2020

visto il decreto n. 33/2018, recante il programma organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno;

visto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, recante “*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*”;

visto il decreto ministeriale 20 aprile 2018, recante disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico, a norma dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 2016;

vista la direttiva n. 2775/20, recante la disciplina delle modalità di gestione e tenuta dell'Archivio Digitale Intercettazioni, modificative della direttiva n. 2042/2020;

vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, del 20 luglio 2020 recante indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p.;

vista la Circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, del 31 agosto 2020, in tema di Completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni, avvio della nuova disciplina dal 1 settembre 2020;

rilevata la necessità, all'esito del primo periodo di operatività della nuova disciplina in materia di intercettazioni e tenuto conto degli esiti della sperimentazione finora condotta in relazione al funzionamento dell'Archivio Digitale Intercettazioni (*A.D.I.*) e del TIAP Riservato, di apportare modifiche alle disposizioni di cui al decreto n. 82/2020,

emana il seguente Regolamento sulla gestione dell'Archivio delle Intercettazioni di cui all'art. 269 c.p.p., in sostituzione del decreto n. 82/2020;

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI DI CUI ALL'ART. 269 C.P.P.

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) **conferimento delle intercettazioni**: l'attività di riversamento delle registrazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'apposito apparato elettronico ed informatico, finalizzato allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del software di base necessario per l'archiviazione dei file multimediali (cd. rack);

b) **deposito delle intercettazioni**: l'attività di messa a disposizione delle intercettazioni in favore dei difensori delle parti;

c) **delegato dal Procuratore**: il magistrato o l'unità di personale amministrativo, con qualifica non inferiore a funzionario, nominato dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento e deputato, in sostituzione dello stesso, per ogni singolo procedimento penale, a individuare, sostituire, revocare l'"operatore di gestione" ed a svolgere le ulteriori mansioni previste dal presente Regolamento;

d) **operatore di gestione**: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria facenti parte dell'U.C.I., nominate, sostituite o revocate per ogni singolo procedimento dal Procuratore della Repubblica o dal suo delegato, deputate, con accorpamento dei profili di Gestore dell'archivio delle intercettazioni, di Autorizzatore e di Gestore degli eventi:

1) all'inserimento nell'apposito software ministeriale denominato *Archivio Multimediale delle Intercettazioni* dei dati concernenti l'azienda fornitrice delle prestazioni funzionali allo svolgimento delle intercettazioni e del nominativo dell'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni (*Gestore dell'archivio delle intercettazioni*);

2) all'inserimento nell'*Archivio Riservato Multimediale* dell'autorizzazione o del rigetto dell'istanza di ascolto delle registrazioni e di esame dei verbali sommari di trascrizione ed al rilascio delle credenziali temporanee per l'accesso da parte del fruitore delle intercettazioni (*Autorizzatore*);

3) alla selezione delle intercettazioni e dei verbali sommari di trascrizione da depositare (*Gestore degli eventi*).

e) **operatore deputato al conferimento delle intercettazioni**: l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria, deputata a riversare nel rack i files delle registrazioni e la documentazione digitale relativa ai sommari verbali di trascrizione di cui all'art. 268, comma 2 c.p.p.

L'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni è nominato con riferimento a ciascun procedimento dall'operatore di gestione nell'ambito del personale di polizia giudiziaria individuato dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento, con il quale sono conferite anche le necessarie credenziali di accreditamento all'*Archivio Riservato Multimediale*.

g) **utente di sportello**: l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputata a ricevere dai soggetti abilitati alla fruizione delle intercettazioni la relativa richiesta, a procedere alla loro compiuta identificazione e ad inserire i relativi dati nell'*Archivio Riservato Multimediale*;

h) **amministratore dell'archivio delle intercettazioni**: l'unità di personale amministrativo deputata a inserire nell'applicativo ministeriale le anagrafiche delle aziende che forniscono all'Ufficio di Procura prestazioni funzionali allo svolgimento dei servizi d'intercettazione

Art. 2

Archivio delle intercettazioni

1. L'Archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p., è articolato come segue:

a) **Archivio Digitale (Archivio Riservato Multimediale)**: è l'apparato elettronico ed informatico, finalizzato allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del software di base necessario per l'archiviazione dei file multimediali (cd. rack) che contiene le registrazioni, anche multimediali, costituenti l'esito di attività di captazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche e tra presenti, la cui esecuzione è subordinata a provvedimento autorizzatorio o di convalida da parte del giudice e i relativi verbali sommari di

trascrizione (cd. *brogliacci*). E' collocato in apposito locale sito al piano 8 stanza 819 della Procura della Repubblica.

b) **Tiap Riservato**: è la partizione dell'applicativo TIAP- Document@ contenente la copia digitale ovvero la documentazione informatica, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 20 aprile 2018, relativa al subprocedimento finalizzato all'autorizzazione, alla convalida o alla proroga delle intercettazioni. Esso è collocato su un server ministeriale sito in Napoli.

c) **Archivio Riservato Analogico**: è la parte dell'archivio documentale della Procura della Repubblica che, fino all'attuazione del processo penale telematico, contiene la documentazione analogica relativa alle intercettazioni non acquisite al fascicolo delle indagini preliminari. Esso è ubicato al piano – 1, della Procura della Repubblica.

Art. 3

Dislocazione delle postazioni per l'esame della documentazione

1. L'esame della documentazione relativa alle intercettazioni da parte dei soggetti abilitati ad accedere all'Archivio di cui all'art. 269 c.p.p. avviene esclusivamente attraverso le apposite postazioni sicure riservate dislocate nelle sale ascolto appositamente predisposte:

a) per i difensori delle parti private, i loro procuratori, gli interpreti ed i consulenti, presso la stanza 19 sita al piano terra della Procura della Repubblica;

b) per i giudici ed i Sostituti Procuratori della Repubblica, presso la stanza 808 sita al piano 8 della Procura della Repubblica;

c) per la polizia giudiziaria, presso la stanza appositamente predisposta sita al piano – 1 della Procura della Repubblica;

2. Della documentazione analogica contenuta nell'Archivio Riservato il Pubblico Ministero e le parti private possono prendere visione unicamente previa istanza motivata, sulla base di uno specifico interesse.

Art. 4

Legittimazione all'accesso alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

1. L'accesso ai locali di cui al comma 1 dell'art. 3 è consentito unicamente previa identificazione dei fruitori e previa prova della loro legittimazione.

2. L'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 avviene previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

3. Il difensore, i suoi praticanti e i suoi ausiliari possono accedere alle postazioni riservate previa dimostrazione dell'attualità di tali qualità con riferimento ad una delle parti private del procedimento nell'ambito del quale si è proceduto al deposito delle intercettazioni ovvero di uno specifico interesse ad accedere a singole intercettazioni, previamente indicate, relative a procedimenti diversi. In tal caso, peraltro, l'accesso è subordinato ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto incaricato di curare l'organizzazione e il controllo dell'Ufficio Centralizzato Intercettazioni (U.C.I.).

4. Il giudice può accedere alle postazioni riservate previa attestazione della sua legittimazione alla trattazione del procedimento.

5. Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto incaricato di curare l'organizzazione e il controllo dell'Ufficio Centralizzato Intercettazioni U.C.I. autorizzano la polizia giudiziaria ad accedere alle postazioni con riferimento a specifiche necessità di indagine.

Art. 5

Sicurezza degli archivi

1. L'ingresso all'*Archivio Digitale* e all'*Archivio Riservato Analogico* è vigilato tramite apposito impianto di videosorveglianza.
2. Le videoriprese sono registrate su apposito pc dedicato ubicato presso l'U.C.I. e vengono mantenute fino alla sovrascrittura di ulteriori dati.
3. L'accesso a tali locali è consentito attraverso apposito *badge* nominativo, rilasciato dal Procuratore della Repubblica, con registrazione degli accessi attraverso apposito software.

Art. 6

Sicurezza dei locali di ubicazione delle postazioni per la fruizione delle intercettazioni

1. L'accesso ai locali in cui sono ubicate le postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni presuppone la sottoscrizione di dichiarazione attestante la indisponibilità di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione ed alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni.
2. Il divieto di duplicazione, comunicazione e diffusione esterna è assicurato, altresì, attraverso vigilanza mediante apposito sistema di videosorveglianza e controllo visivo da parte di unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria appositamente addette.

Art. 7

Registrazione degli accessi alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

1. L'accesso alle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 89 -*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p. è annotato, dall'addetto alle sale di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni, nel registro informatizzato denominato *Mod. 37 -bis*. L'annotazione riporta i dati relativi alla identità delle persone che accedono, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti per i quali è intervenuta autorizzazione alla consultazione.

Art. 8

Conferimento delle intercettazioni

1. Il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'*Archivio Digitale* avviene, esclusivamente tramite l'applicativo denominato *Archivio Riservato Multimediale*, da parte degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni attraverso le postazioni a tale scopo configurate ed allocate nella stanza 817 al piano 8 della Procura della Repubblica.
2. L'accesso alla stanza 817 è consentito attraverso *badge* nominativo, rilasciato dal Procuratore della Repubblica, con registrazione degli accessi attraverso apposito software installato su pc dedicato presso l'U.C.I.
3. Ricevuto il provvedimento con il quale il Magistrato assegnatario del fascicolo dispone il conferimento delle intercettazioni e dei sommari verbali di trascrizione nell'*Archivio Digitale*, il delegato del Procuratore della Repubblica nomina, nell'ambito del personale addetto all'U.C.I., un operatore di gestione in relazione al singolo procedimento.
4. L'operatore, ricevuto l'incarico, provvede ad inserire nell'*Archivio Riservato Multimediale* i dati concernenti l'azienda o le aziende fornitrici, nell'ambito del procedimento, delle prestazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di intercettazione svolte ed il nominativo dell'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni.
5. L'operatore deputato al conferimento delle intercettazioni procede al conferimento nel giorno e nell'ora indicategli dall'operatore di gestione.
6. Le operazioni di conferimento presuppongono la trasposizione dei dati concernenti le intercettazioni, in conformità delle apposite specifiche fornite dalla D.G.S.I.A. e pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale, su idonei supporti, da parte delle aziende che hanno fornito le prestazioni funzionali allo svolgimento delle intercettazioni. All'atto della trasposizione le aziende producono dichiarazione attestante l'integrità dei dati oggetto della trasposizione, la piena fruibilità dei medesimi ed il rispetto delle sequenze di acquisizione documentate dalla polizia giudiziaria delegata alle attività di intercettazione.

7. Espletate le operazioni di conferimento, e salvo quanto stabilito dall'art. 9, l'operatore, dopo aver effettuato verifica a campione dell'integrità e fruibilità dei dati conferiti, secondo i parametri stabiliti dal Procuratore della Repubblica con separato provvedimento, procede alla distruzione del supporto e ne dà comunicazione alle aziende di cui al comma precedente che, a loro volta, procedono alla definitiva cancellazione dei dati conferiti dai loro impianti, rilasciando in proposito attestazione che viene acquisita ai sottofascicoli delle intercettazioni.

8. Ultimate le operazioni di conferimento, l'operatore di gestione revoca l'autorizzazione del conferitore ad accedere al sistema.

Art. 9

Disposizione transitoria

1. Al fine di consentire la verifica del funzionamento del sistema, fino al 1° settembre 2021 non si procede alla cancellazione dal server delle aziende fornitrici di prestazioni funzionali alle intercettazioni delle registrazioni e dei verbali sommari di trascrizione conferiti all'*Archivio Riservato Multimediale*.

Art. 10

Fruizione delle intercettazioni da parte del difensore, dei suoi praticanti e dei suoi ausiliari

1. La fruizione degli atti relativi alle intercettazioni da parte del difensore, dei suoi praticanti, dell'interprete e dei suoi consulenti tecnici avviene esclusivamente tramite le postazioni sicure riservate indicate nell'art. 3.

2. A tal fine il difensore presenta alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento la richiesta di fruizione delle intercettazioni allegando alla stessa la nomina a difensore e la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Nella stessa specifica le generalità del praticante dal quale eventualmente intenda essere coadiuvato, anche in sostituzione, e di eventuali interpreti o consulenti che parteciperanno alla consultazione.

3. La richiesta del difensore contiene l'indicazione del procedimento, dei sottofascicoli R.I.T. ed eventualmente dei progressivi che intende esaminare nonché del lasso temporale per il quale intende procedere alla fruizione.

4. Ricevuta la richiesta, il Magistrato assegnatario del procedimento la autorizza, previa verifica della legittimazione dell'istante e dell'ostensibilità delle intercettazioni, con la specificazione della durata della possibilità di fruizione e la trasmette all'utente di sportello presso l'Ufficio U.C.I. che la inserisce al sistema.

Il Delegato del Procuratore assegna l'istanza all'operatore di gestione già designato per il procedimento, rilascia stampa delle credenziali per l'accesso al sistema per il tempo autorizzato dal magistrato, annotando sul foglio le generalità complete dell'istante e degli ulteriori soggetti autorizzati e trasmettendola alla Segreteria del Magistrato presso la quale può essere ritirata.

5. L'addetto alla vigilanza della sala di ubicazione delle postazioni riservate procede, previa verifica della coincidenza tra il fruitore ed il soggetto autorizzato, all'inserimento nel registro informatizzato Mod. 37 -bis dei dati relativi alla identità delle persone che accedono alle intercettazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11

Fruizione delle intercettazioni da parte del pubblico ministero e dei suoi ausiliari, del giudice e dei suoi ausiliari e della polizia giudiziaria

1. La fruizione degli atti relativi alle intercettazioni avviene, da parte degli ulteriori soggetti legittimati tramite le postazioni sicure di cui all'art. 3, appositamente per essi predisposte.
2. A tal fine la richiesta del giudice è corredata da attestazione della sua legittimazione alla trattazione del procedimento e contiene la specificazione degli eventuali suoi ausiliari che debbano accedere all'*Archivio Riservato Multimediale*, l'indicazione dei sottofascicoli R.I.T. ed eventualmente dei progressivi che da esaminarsi nonché del lasso temporale della fruizione.
3. Ricevuta la richiesta, il Procuratore della Repubblica la trasmette all'operatore di gestione già designato per il procedimento per il rilascio delle credenziali necessarie per l'accesso al sistema per il tempo richiesto.
4. La fruizione delle intercettazioni da parte dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria avviene con le medesime modalità previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
5. L'addetto alla vigilanza della sala di ubicazione delle postazioni riservate provvede alle annotazioni nel registro informatizzato Mod. 37 -bis.

Art. 14

Rilascio di copia delle intercettazioni

1. Il rilascio di copia della documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento ed è limitato alle intercettazioni acquisite al fascicolo ovvero, nel caso di richiesta conseguente alla emissione di provvedimento cautelare, a quelle non ritenute irrilevanti da parte del giudice e restituite ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p. per la conservazione nell'archivio.
2. A tal fine, l'interessato al rilascio di copia presenta la relativa istanza alla Segreteria del Magistrato assegnatario del fascicolo che, previa verifica della legittimazione del richiedente e della ostensibilità delle intercettazioni, eventualmente la autorizza e la trasmette all'utente di sportello presso l'U.C.I. che, la inserisce nell'applicativo.
3. L'operatore di gestione rilascia all'operatore deputato al conferimento, in precedenza nominato, le credenziali per procedere alla esportazione dei dati che sono successivamente consegnati all'interessato presso la Segreteria del Magistrato.
4. Nel caso di richiesta proveniente da Magistrato diverso da quello assegnatario del procedimento ovvero da parte di altro Ufficio giudiziario, il rilascio di copia delle intercettazioni è subordinato alla autorizzazione del Magistrato assegnatario del procedimento nel quale le stesse sono state eseguite.
5. Intervenuta l'autorizzazione, e nei limiti della stessa, l'operatore di gestione rilascia all'operatore delegato al conferimento in precedenza nominato le credenziali per procedere alla esportazione dei dati da consegnarsi al richiedente.

Art. 13

Esame della documentazione inserita al TIAP - Riservato

1. L'esame della documentazione inserita al TIAP Riservato da parte dei difensori delle parti avviene presso le medesime postazioni riservate di cui all'art. 3.
2. A tal fine l'interessato, dopo il deposito delle intercettazioni, ai sensi degli artt. 268, 415 -bis, comma 2 -bis e 454, comma 2 -bis c.p.p. ovvero dopo la richiesta di archiviazione, nel caso in cui la persona offesa abbia diritto ex art. 408 c.p.p. a ricevere il relativo avviso, presenta alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento o, in caso di coassegnazione, a quella del Magistrato primo assegnatario, richiesta di accesso alla relativa documentazione.

3. Il Magistrato, verificata la legittimazione dell'istante e la ostensibilità delle intercettazioni, eventualmente autorizza la consultazione. In tal caso la Segreteria rilascia le credenziali per l'accesso all'applicativo ministeriale. Le credenziali rilasciate consentono un unico accesso.

4. L'accesso alle postazioni di cui al comma 1 avviene previa esibizione dell'autorizzazione all'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria preposta alla sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni

Art. 14

Conservazione della documentazione

1. La documentazione relativa alle autorizzazioni alla fruizione delle intercettazioni ed al rilascio di copia è inserita nel sottofascicolo delle intercettazioni al quale si riferisce.

Art. 15

Consultazione della documentazione cartacea

1. La richiesta di consultazione dell'originale cartaceo di documentazione custodita nell'Archivio Riservato Analogico, è ammissibile ai soli effetti della verifica della sua conformità alla copia digitale ed è presentata al Procuratore della Repubblica.

2. Ove la stessa sia autorizzata la consultazione del documento avviene all'interno della sala di ubicazione delle postazioni riservate per la fruizione delle intercettazioni.

Art. 16

Attività di monitoraggio e di verifica

1. Le attività di monitoraggio e di verifica del funzionamento dell'Archivio Riservato Multimediale e del TIAP – Riservato sono affidate al Magistrato di riferimento per l'innovazione tecnologica con l'ausilio dell'U.C.I. e del C.I.S.I.A.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo, per la partecipazione agli uffici ed ai servizi interessati.

Si trasmetta copia al Procuratore generale presso la Corte d'appello, al Presidente del Tribunale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale, al Capo del Dipartimento per l'Organizzazione e al Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Salerno, 16 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Borrelli

